

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

SOCIETÀ PATRIMONIALE TE.AM S.R.L.

GESTORE DEL S.I.I. HERA S.P.A.

PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI ED IL FINANZIAMENTO DI OPERE

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito “**ATERSIR**” o “**Agenzia**”) con sede in Bologna via Cairoli 8/F PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it, nella persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR

TE.AM s.r.l. (di seguito, anche “**Società patrimoniale**”) con sede legale in Lugo, piazza dei Martiri 1, P.IVA/ Codice fiscale 01220290397, in persona di Daniele Garelli, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

HERA S.p.A. (di seguito, anche “**Gestore**”), con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale 04245520376, Partita IVA 03819031208, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona dell'Ing. Orazio Iacono, nella sua qualità di Amministratore delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Comitato Esecutivo del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

Premesso che

1. l'art.3 bis del D.Lgs. 138/2011 ha previsto che *“a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo stessi, entro il termine del 30 giugno 2012[...];”*,





2. in ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, con L.R. n. 23/2011:
 - a) a individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;
 - b) a istituire, con decorrenza 01/01/2012, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (d'ora in poi ATERSIR o Agenzia), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato (d'ora in poi SII) e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e pertanto anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
 - c) a determinare gli organi dell'Agenzia, tra i quali i Consigli Locali e il Consiglio d'Ambito, assegnando: ai primi, la funzione di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; al secondo, l'approvazione del Piano d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;
3. TE.AM nasceva come consorzio il 01/01/1999 dalla fusione per incorporazione nell'allora CO.SE.CO. – Consorzio Servizi Comunali – dell'allora consorzio SE.D.A.R.CO. - Servizio Depurazione Acque Reflue Consortile, con contestuale modifica della ragione sociale in TE.AM. Consorzio Territorio Ambiente;
4. dal 01/01/2001 il Consorzio TE.AM veniva trasformato in società per azioni, assumendo la denominazione TE.AM. S.p.A. – Società Territorio Ambiente, rilevando la proprietà delle reti e la titolarità delle concessioni/affidamenti diretti dei servizi pubblici locali afferenti al ciclo idrico integrato nel territorio dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, Lugo, Russi;
5. in data 24/07/2000 i Comuni e la Provincia di Ravenna con la sottoscrizione di una convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000, costituivano, ai sensi dell'art. 3 della L.R. Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna (ATO n.7 Ravenna) con personalità giuridica di diritto pubblico;
6. con deliberazione n.4 del 14/03/2002, ai sensi dell'art.11 della L.R. 25/1999, ATO n.7 Ravenna, al termine del processo di ricognizione delle gestioni esistenti, individuava come gestioni esistenti meritevoli di salvaguardia e pertanto di mantenimento per i periodi transitori previsti dalla legge le gestioni: AMF S.p.A. di Faenza per il comune di Faenza, AMI S.p.A. di Imola per i Comuni di Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Massa Lombarda, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo, AREA S.p.A. di Ravenna per i Comuni di Cervia e Ravenna, TE.AM S.p.A. di Lugo per i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, Lugo, Russi, garantendo conseguentemente la copertura della gestione del SII in tutti i comuni del territorio della provincia di Ravenna;



7. in seguito al processo di integrazione societaria di alcune Società dei servizi pubblici di Bologna e della Romagna che ha dato vita alla holding HERA S.p.A. di Bologna, a decorrere dal 01/11/2002 la stessa subentrava senza soluzione di continuità in tutti i rapporti di qualunque tipo e natura instaurati da AMF S.p.A., AMI S.p.A., AREA S.p.A. e TE.AM S.p.A. con l'Agenzia d'Ambito;
8. HERA S.p.A., per effetto della suddetta integrazione societaria e dei pregressi affidamenti, gestiva in esclusiva il servizio idrico integrato in tutto il territorio dell'ATO n.7 Ravenna alla data dell'01/01/2003 e fu quotata in borsa dal 25/06/2003, possedendo pertanto i requisiti per fruire del regime speciale previsto all'art.113 comma 15 bis del D. Lgs 267/2000;
9. con deliberazione n.5 del 28/03/2003 in applicazione dell'art.14 comma 4 della L.R. 25/99, ATO n.7 Ravenna deliberava di confermare, in capo a Romagna Acque S.p.A. di Forlì, la gestione del complesso dell'Acquedotto della Romagna costituito dall'invaso di Ridracoli e dalla rete di adduzione primaria ad esso connessa, di cui la Società Romagna Acque è proprietaria;
10. mediante tale complesso, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. esplica il servizio di fornitura all'ingrosso del SII negli ex ATO n.7 Ravenna, n.8 Forlì-Cesena e n.9 Rimini;
11. dal 01/11/2002 TE.AM S.p.A., in seguito alla scissione del ramo d'azienda relativo all'attività di servizio resa agli utenti in favore di SEABO S.p.A. di Bologna (poi HERA S.p.A.), modificava il proprio assetto societario, divenendo quindi la società a capitale interamente pubblico proprietaria di beni strumentali alla produzione del servizio idrico integrato ubicati nei territori dei comuni soci, ai sensi dell'art.113 comma 13 del D.Lgs. 267/2000;
12. il 18/12/2003 i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, Lugo, Russi conferivano a TEAM S.p.A., come risulta dal verbale di Assemblea straordinaria redatto dal Notaio Renato Giganti di Lugo con atto rep. 38563 racc. 10471, la proprietà di ulteriori beni strumentali alla produzione del servizio idrico integrato;
13. con atto di conferimento redatto dal Notaio Mario De Simone di Forlì rep. 29579 racc. 13193 registrato a Forlì in data 11/11/2004 TE.AM S.p.A. cedeva a ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A. la proprietà delle fonti di produzione di acqua potabile esistenti nei territori dei comuni soci;
14. in data 26/04/2005 veniva stipulata tra ATO n.7 Ravenna e HERA S.p.A. la Convenzione per la gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale di Ravenna;
15. ai sensi dell'art.8 della suddetta Convenzione, HERA S.p.A. espletava il servizio avvalendosi degli eventuali beni di cui sia legittimo proprietario nonché di quelli di proprietà dei Comuni, dei soggetti proprietari degli assets del servizio idrico ad esso concessi in uso dall'Agenzia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 36/94, con i quali sarebbero state poi stipulate apposite convenzioni che prevedono la messa a disposizione di tali beni e le relative condizioni e modalità;
16. in data 20/02/2008 veniva stipulata tra ATO n. 7 Ravenna e TE.AM S.p.A. la convenzione che regola la messa a disposizione a favore del soggetto incaricato della gestione del servizio idrico

integrato delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di proprietà di TE.AM S.p.A. e destinati all'esercizio del servizio idrico integrato, avente termine contestualmente alla scadenza della Convenzione di cui al punto 14;

17. in data 19/11/2009, prot. n. 355, veniva stipulato tra ATO n. 7 Ravenna, TE.AM S.p.A. e HERA S.p.A. l'accordo per la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Ravenna, poi aggiornato con addendum in data 30/12/2011 prot. 790;
18. in data 30/12/2010, prot. n. 789, veniva stipulato tra ATO n. 7 Ravenna, TE.AM S.p.A. e HERA S.p.A. l'accordo per la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Ravenna (relativo al comune di Cotignola);
19. con decorrenza 01/12/2011 la Società TE.AM veniva trasformata in Società a responsabilità limitata;
20. per effetto dell'art 19 comma 1 della L.R. n.23 del 23/12/2011 ATERSIR è subentrata nei rapporti giuridici della ex Autorità d'Ambito di Ravenna (ATO n.7);
21. in data 21/12/2020 con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.86 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e s.m.i. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A.;
22. la citata deliberazione n.86 del 21/12/2020 è corredata da apposita relazione illustrativa in merito alla motivata istanza di adeguamento dei canoni delle Società patrimoniali di Ravenna Holding S.p.A., TEAM s.r.l. e Unica Reti S.p.A. per il biennio 2022-2023 e per le annualità successive al 2023;
23. in data 07/06/2021 con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.18 è stato approvato l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e s.m.i. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A. di cui alla deliberazione CAMB n. 86/2020 che ha comportato l'approvazione dell'istanza di proroga delle attuali concessioni del Servizio Idrico Integrato di Hera S.p.A. per i sub-ambiti territoriali di Ravenna e Forlì-Cesena per un'estensione dell'affidamento del servizio di durata quinquennale, fino al 31 dicembre 2028;
24. con deliberazione n.569/2021/R/idr ARERA ha approvato lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti per il Gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito - Ravenna);
25. con deliberazione n.581/2021/R/idr ARERA ha approvato lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall'Agenzia Territoriale

dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti per il Gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito - Forlì Cesena)”;

26. con la L.R. 14/2021 la Regione Emilia-Romagna ha disposto all'art.16:

“1. Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data.

2. Le disposizioni di cui al primo comma non trovano applicazione per i bacini gestionali per i quali la procedura di affidamento sia stata già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge.”;

27. con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.80 del 20 dicembre 2021 ATERSIR ha effettuato la ricognizione degli affidamenti del Servizio Idrico Integrato in Regione Emilia-Romagna a seguito dell'emanazione della L.R. 21 ottobre 2021, n.14;

28. con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.114 del 28/11/2022 ATERSIR ha approvato il *“REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZIATI DALLE SOCIETÀ PATRIMONIALI E REALIZZATI DAL GESTORE DEL SII”*;

29. in data 13/04/2023, mediante comunicazione via PEC a tutti i contraenti dell'avvenuta sottoscrizione a distanza dell'atto, è divenuta efficace la Convenzione sottoscritta tra ATERSIR, la Società patrimoniale TEAM s.r.l. e il Gestore del SII HERA S.p.A. per la messa a disposizione di beni ed il finanziamento di opere del servizio idrico integrato, avente scadenza alla data di cessazione dell'efficacia della Convenzione di gestione relativa al SII del bacino locale di Ravenna, di cui al precedente punto 14, fatte salve successive proroghe, anche tacite, della stessa, e comunque fino alla data di stipula di una nuova Convenzione di servizio;

30. con deliberazione ARERA n. 639/2023/R/idr, è stato adottato il nuovo Metodo Tariffario idrico 2024 – 2029, MTI4, che conferma le prescrizioni relative alla componente AC previste nel previgente Metodo tariffario idrico, MTI3; in particolare, anche nel MTI4 la componente AC è descritta come *“il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006 [...]”*. In modo analogo, anche le disposizioni relative al ΔCUIT, ossia gli artt. 8 e 14 del MTI4, sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto ai previgenti artt. 7 e 13 del MTI3 (artt. 8, co.1, e 14, co. 2);





31. nel mese di settembre del 2024, è stato richiesto un parere legale allo Studio GiusPubblicistiAssociati (GPA) del Prof. Eugenio Bruti Liberati in merito all'approvazione in tariffa del meccanismo di ammortamento dei c.d. beni ex comuni delle Società patrimoniali idriche della Regione Emilia-Romagna e ai relativi effetti; in estrema sintesi, nel parere si ritiene che:

- (i) l'ARERA abbia implicitamente approvato il canone per l'ammortamento dei beni ex comuni per il periodo regolatorio 2020 – 2023;
- (ii) per ottenere l'estensione del canone oltre tale periodo, ATERSIR sia tenuto a ripresentarlo all'interno del Piano Tariffario per tutti i successivi periodi regolatori;
- (iii) pur non essendoci certezza della futura conferma del suddetto canone in tariffa, allo stato attuale non sussistano elementi oggettivi tali da indurre l'Autorità a modificare la propria precedente decisione;
- (iv) ATERSIR possa dunque impegnarsi nei confronti delle Società patrimoniali a proporre l'inserimento in tariffa del canone in esame e a prevederlo negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore;
- (v) tale impegno possa comunque essere condizionato risolutivamente all'eventuale mancata approvazione della proposta tariffaria da parte dell'Autorità: in questo modo, infatti, l'impegno dell'Agenzia sarà immediatamente operativo, ma verrà meno nel caso in cui l'ARERA decidesse di non approvare il nuovo Piano Tariffario.

**Tutto ciò premesso,
le Parti convengono e stipulano quanto segue**

Art.1. Oggetto della Convenzione

Le premesse sono parti integranti della presente Convenzione e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con la presente Convenzione.

Con la presente convenzione, TE.AM s.r.l. si obbliga a mettere a disposizione del soggetto incaricato della gestione del SII, i beni, gli impianti e le dotazioni patrimoniali di sua proprietà (o comunque dalla Stessa detenuti) strumentali allo svolgimento del servizio idrico integrato, classificati nelle categorie: B1, B2.1, B2.2 e B3 come descritte all'art.4 del presente atto, dietro pagamento di un canone articolato a seconda della tipologia dei beni

L'Agenzia determina i canoni che, nelle more dell'approvazione di ARERA, il soggetto incaricato della gestione del Servizio Idrico Integrato corrisponderà a TE.AM s.r.l., come riportato negli allegati A1, A2.1, A2.2 e A3. Tali canoni sono soggetti ad aggiornamento con la progressiva entrata in funzione dei nuovi cespiti e la conclusione dell'ammortamento di quelli precedenti.



ATERSIR si impegna a presentare il canone ACist all'interno del piano tariffario. Tale impegno sarà previsto anche negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore del SII per il bacino di Ravenna.

TE.AM s.r.l. si impegna a finanziare investimenti infrastrutturali funzionali al SII nel territorio di Ravenna utilizzando le risorse provenienti dal canone ACist definito e riportato nell'allegato A3.

Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione afferisce all'utilizzo dei beni strumentali al SII di proprietà di TE.AM s.r.l., per cui, nel caso in cui quest'ultima trasferisca, in tutto o in parte, i predetti beni, anche mediante cessione di ramo d'azienda, verrà automaticamente trasferita al beneficiario la presente convenzione con gli obblighi in essa definiti, ed in particolare l'obbligo di reinvestimento del canone ACist di cui all'allegato A3.

Art.2. Durata della Convenzione

La presente convenzione sostituisce l'atto stipulato tra ATERSIR, la Società patrimoniale TE.AM s.r.l. e il Gestore del SII HERA S.p.A. di cui al punto 29 delle premesse.

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, ha una durata individuata al 31/12/2052 dall'istanza di cui alla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 86 del 21/12/2020 e comunque commisurata all'attuale termine di ammortamento dei beni di cui all'allegato B3.

Art.3. Poteri e funzioni dell'Agenzia

All'Agenzia spettano nei confronti di TE.AM s.r.l. tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali, alle quali integralmente le parti intendono riportarsi. L'Agenzia, inoltre:

- a) esercita le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e pertanto anche della messa in disponibilità del Gestore dei beni funzionali alla gestione del SII;
- b) pianifica gli investimenti per il miglioramento o l'estensione delle dotazioni patrimoniali, ponendo a carico del sistema tariffario tutti gli oneri finanziari relativi, inclusi quelli di capitale; in particolare disciplina gli investimenti finanziati dalla Società patrimoniale, in coerenza con quanto stabilito dalla vigente Convenzione e dalla disciplina regolatoria ARERA;
- c) controlla l'attività del Gestore in relazione alla gestione del servizio idrico integrato e alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali, compresi quelli finanziati dalle Società patrimoniali, verifica il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale e il rispetto dei livelli di servizio, e definisce tutte le attività necessarie per la puntuale attuazione del Piano d'Ambito.;

- d) valuta l'andamento economico finanziario della gestione, eventualmente mettendo in atto i rimedi previsti dalla Regolazione per garantirne l'equilibrio economico finanziario, predispone le manovre tariffarie in applicazione della metodologia ARERA;
- e) in particolare, regola - nel rispetto della disciplina ARERA - la partecipazione di soggetti terzi proprietari di beni o finanziatori di investimenti (ad esempio le Società patrimoniali) nella gestione del Servizio Idrico Integrato.

Art.4. Dotazione del Gestore del SII

TE.AM s.r.l. mette a disposizione del Gestore i beni strumentali al SII, identificati nell'allegato B (composto dal seguente dettaglio: B1 Beni "ex-affitto", B2.1 Beni motivata istanza post 2006 "storica", B2.2 Beni motivata istanza 2021, B3 Beni "ex Comuni"), implementato con la progressiva entrata in funzione dei nuovi cespiti, che assume valore di stato di consistenza per tutti gli effetti di legge.

Le modalità di riconoscimento delle componenti tariffarie, relative ai beni strumentali messi a disposizione del Gestore, permangono fino al termine dell'attuale gestione del SII, e sono articolate in accordo con la regolazione ARERA, come nella tabella sottostante.

In particolare, le infrastrutture del servizio idrico di proprietà delle Società patrimoniali ed in uso al Gestore del servizio possono classificarsi in quattro tipologie:

Tipo di beni		Componente tariffaria riconosciuta
B1	BENI "EX AFFITTO": Infrastrutture e impianti realizzati dalle Società patrimoniali antecedentemente allo scorporo della gestione (quando erano ancora Gestori del servizio idrico e quindi ancor prima che diventassero Società patrimoniali), dati in concessione al Gestore del SII tramite contratti di affitto, in forza dei quali la quota di ammortamento viene direttamente trattenuta dal Gestore del SII e TE.AM s.r.l. ha percepito fino all'annualità 2023 la quota relativa alla remunerazione del capitale.	Ammortamento beni <i>ex – affitto</i> al Gestore del SII (allegato A1)
B2.1	BENI MOTIVATA ISTANZA POST 2006 "STORICA": Infrastrutture finanziate dalle Società patrimoniali ed oggetto di motivata istanza "storica" da parte dell'Agenzia all'ARERA, regolamentate da specifici accordi sottoscritti tra il Gestore, TE.AM s.r.l. e ATERSIR/ex ATO n.7, per i quali è stato chiesto il riconoscimento a favore delle Patrimoniali, all'interno della componente tariffaria Δ CUITcapex, di un canone calcolato come costo di capitale dei beni entrati in esercizio/capitalizzati ed iscritti a libro cespiti della Società nell'anno a-2, in accordo con il metodo tariffario ARERA ma riducendo la componente relativa agli oneri fiscali in modo da garantire la "convenienza" finanziaria del contributo delle Società patrimoniali al finanziamento degli investimenti nel SII.	Ammortamento + costo capitale ridotto beni <i>motivata istanza post 2006</i> a TE.AM s.r.l. (allegato A2.1)
B2.2	BENI MOTIVATA ISTANZA 2021: Nuove infrastrutture finanziate dalle Società patrimoniali a seguito della motivata istanza 2021 da parte dell'Agenzia, che saranno individuati nel Programma degli Interventi (POI) approvato da ATERSIR. I canoni sono determinati ed approvati da ATERSIR, con la cadenza biennale regolatoria (sulla base dei dati di consuntivo) e, successivamente, sono validati da ARERA.	Ammortamento beni <i>motivata istanza 2021</i> a TE.AM s.r.l. (allegato A2.2)



	In particolare, per gli investimenti finanziati da TE.AM s.r.l., è previsto alla Società il riconoscimento all'interno della componente tariffaria Δ CUITcapex dell'anno <i>a</i> , di un canone pari all'ammortamento dei beni entrati in esercizio/capitalizzati ed iscritti a libro cespiti della Società nell'anno <i>a-2</i> , in accordo con il metodo tariffario ARERA ma non prevedendo il riconoscimento di oneri ulteriori di alcun tipo, a differenza di quelli individuati per i beni di tipo B2.1.	
B3	BENI "EX COMUNI": Infrastrutture ed impianti di proprietà degli Enti Locali e conferiti direttamente a TE.AM s.r.l., messi a disposizione del Gestore ma non ricompresi nel contratto di affitto ramo d'azienda, per i quali gli ex Regolatori provinciali non hanno riconosciuto in tariffa alcuna componente di ammortamento (esposta nel CE della Patrimoniale) e remunerazione del capitale, ma solo il valore di eventuali rate di mutui residue in base al piano di ammortamento del finanziamento e quindi fino ad estinzione dei mutui. Per questo tipo di beni la motivata istanza 2021 prevede il riconoscimento in tariffa di un nuovo canone (ACist in istanza) di pertinenza di TE.AM s.r.l., commisurato all'ammortamento, valorizzato attraverso l'applicazione delle aliquote regolatorie, di detti beni, che la Società patrimoniale avrà l'obbligo di destinare esclusivamente al finanziamento di investimenti del servizio idrico integrato.	Canone ACist beni <i>ex-comuni da motivata istanza 2021</i> a TE.AM s.r.l. (allegato A3)

Art.5. Utilizzo di beni

Il Gestore fornirà il SII utilizzando i beni di cui all'allegato B e gli ulteriori beni finanziati con le modalità di cui alla presente Convenzione, in conformità con le disposizioni della Convenzione di gestione.

Art.6. Aggiornamento dell'elenco dei beni

Gli elenchi dei beni di proprietà di TE.AM s.r.l. nella disponibilità del Gestore, allegati alla presente Convenzione, saranno aggiornati alla scadenza della gestione, al momento della presa in carico del SII da parte del nuovo Gestore, con l'aggiunta dei beni realizzati successivamente alla data di sottoscrizione del presente atto, finanziati dalla Società patrimoniale ed entrati nella proprietà della stessa ai sensi dell'art. 7.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire la corretta predisposizione tariffaria, ATERSIR ha la facoltà di richiedere che l'aggiornamento dell'elenco dei beni sia predisposto anche prima che si verifichi la scadenza della gestione.

Resta inteso che TE.AM s.r.l. si obbliga sin d'ora a mettere a disposizione per lo svolgimento del SII da parte del Gestore, le reti e gli impianti realizzati dopo la data di sottoscrizione della presente convenzione nel momento in cui il singolo intervento sarà realizzato e collaudato.

TE.AM s.r.l. ha la facoltà di effettuare verifiche sia di natura materiale sia di natura contabile sullo stato dei beni oggetto della messa in disponibilità per la gestione del SII.

Art.7. Canone e nuovi investimenti



L'Agenzia definisce un canone annuale a favore di TE.AM s.r.l. le cui componenti sono riportate nell'allegato A (composto dal seguente dettaglio: A1 relativo ai beni "ex-affitto", A2.1 relativo ai beni "motivata istanza post 2006", A2.2 relativo ai beni "motivata istanza 2021" e A3 relativo ai beni "ex Comuni", quest'ultimo commisurato all'ammortamento, valorizzato attraverso l'applicazione delle aliquote regolatorie, dei beni "ex-Comuni" della Società patrimoniale).

La valorizzazione dei canoni riportati in allegato A3 e A2.2 è vincolata alle seguenti condizioni:

- a) TE.AM s.r.l. è tenuta a finanziare nell'anno *a* investimenti infrastrutturali funzionali al SII del territorio definito dai comuni soci di TE.AM s.r.l. per un importo pari almeno al canone individuato nell'allegato A3 per l'anno *a*. I beni realizzati tramite tali investimenti sono acquisti in proprietà dalla Società patrimoniale;
- b) la scelta degli investimenti infrastrutturali funzionali al SII deve avvenire in coerenza con gli obiettivi indicati nella programmazione, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali;
- c) il riconoscimento in tariffa del canone A2.2, riferito alla sola componente relativa all'ammortamento regolatorio dei cespiti finanziati con ACist(A3), entrati in esercizio ed iscritti nel libro cespiti della società, apportando una decurtazione completa degli oneri finanziari e fiscali. In particolare, nel valore delle immobilizzazioni da considerare per il calcolo del canone riferito ai beni di tipo B2.2 non sono valorizzate le immobilizzazioni in corso (LIC), in linea con il metodo tariffario. Tale componente viene calcolata in accordo con le disposizioni ARERA pro tempore vigente;
- d) l'obbligo del Gestore di impiegare le risorse derivanti dal canone ACist, come da allegato A3, per consentire a TE.AM s.r.l. l'entrata in esercizio delle opere finanziate con tali risorse, per quanto possibile, nello stesso anno di riconoscimento tariffario dei medesimi canoni;
- e) il controllo ex-post da parte dell'Agenzia del grado di realizzazione degli interventi finanziati dalla Società patrimoniale rispetto al quale si applicheranno le penalità previste dal metodo tariffario in vigore; nel caso in cui la metodologia tariffaria MTI non contempli gli investimenti finanziati dalla patrimoniale per il calcolo di penali, si prevede l'inserimento di una penale a carico del Gestore, per cause dipendenti dal Gestore stesso, quantificata con la stessa metodologia di calcolo prevista da ARERA per le opere finanziate dal gestore e sulla base dell'istanza di cui ai punti 22 e 23 delle premesse. Tale penale si applica in caso di importo non speso nella stessa annualità di riconoscimento del canone a TE.AM s.r.l., come da Allegato A3.

Con riferimento alla fatturazione degli investimenti di cui al canone ACist da parte del Gestore alla Patrimoniale, è prevista una soglia di tolleranza annuale del $\pm 5\%$ in relazione al rapporto tra la quota di investimento fatturato alla Società patrimoniale e l'importo del canone ACist riconosciuto per l'anno *a*.



Nel caso in cui, considerata la suddetta soglia di tolleranza, la quota di investimento fatturato nell'anno a risulti inferiore rispetto all'importo del canone ACist riconosciuto, il Gestore sarà tenuto a pagare la penale di cui al precedente punto e), se applicabile, qualora la minore realizzazione sia dovuta a cause imputabili al Gestore stesso.

In ogni caso, qualora nell'anno a la fatturazione degli investimenti sia minore del canone ACist, anche entro la soglia di tolleranza, la Società patrimoniale sarà tenuta ad indicare, ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, nella "Nota integrativa al bilancio", nel capitolo specifico dedicato agli impegni pluriennali vincolati, gli importi ACist di cui all'Allegato A3 non spesi nell'anno di riferimento e in quelli precedenti; tali impegni saranno comunque utilizzati per la realizzazione di investimenti a favore del SII.

Fermo restando l'impegno delle parti a rimanere entro la soglia di tolleranza, qualora la quota di investimento richiesto nell'anno a sia maggiore rispetto all'importo del canone ACist: i) se entro la soglia di tolleranza, nulla è dovuto alla Società patrimoniale oltre al medesimo canone ACist già ricevuto e al canone riferito ai beni di tipo B2.2 che sarà ricevuto in riferimento all'intera quota finanziata a seguito della messa in esercizio/capitalizzazione e dell'iscrizione al libro cespiti del bene; ii) se superiore la soglia di tolleranza, il Gestore, ATERSIR e la Società patrimoniale sottoscriveranno un apposito atto per definire le modalità di copertura della quota di finanziamento eccedente.

Art.8. Termini di pagamento del canone

In base a quanto previsto dalla vigente Convenzione di concessione del SII di cui al punto 14 delle Premesse, il canone sarà corrisposto a TE.AM s.r.l. direttamente dal Gestore, entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo conguaglio in funzione delle approvazioni di ARERA. Negli anni pari potranno essere riconosciute entro il 30 aprile le poste A1 ed A3 mentre quelle A2.1 e A2.2 saranno corrisposte in coerenza alla manovra tariffaria nei termini da concordarsi tra le parti.

Art.9. Ammortamenti

Per tutta la durata della presente convenzione, TE.AM s.r.l. provvederà all'ammortamento dei cespiti di sua proprietà di cui all'art. 4, tipologia B2.1, B2.2 e B3, messi a disposizione del Gestore.

La quota a copertura degli ammortamenti dei beni in affitto di cui all'art. 4, tipologia B1, viene trattenuta dal Gestore come accantonamento al Fondo ripristino Beni di Terzi (FRBT), che verrà restituito a TE.AM s.r.l. alla scadenza della Convenzione di cui al punto 14 delle Premesse, ferma restando la previsione del re-investimento della liquidità derivante dal FRBT con le modalità previste nell'istanza approvata con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 86 del 21/12/2020 integrata con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 18 del 07/06/2021.



Per tutta la durata della presente convenzione, l'ammortamento dei beni finanziati da TEAM s.r.l. potrà essere effettuato applicando le aliquote previste dal metodo tariffario idrico vigente al momento della relativa applicazione, come ricostruite ed individuate nella motivata istanza 2021, anche in deroga all'articolo 2562 del Codice Civile.

Gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti con oneri a carico diretto del Gestore sui beni di proprietà di TE.AM s.r.l. seguiranno invece il regime dei trattamenti dei beni del SII in gestione al Gestore, anche per quanto riguarda l'ammortamento dei beni ammortizzabili.

Art.10. Dismissioni

La dismissione di beni trasferiti, o di componenti di essi, verrà tempestivamente comunicata a TE.AM s.r.l. da ATERSIR, a seguito di comunicazione formale da parte del Gestore del SII all'Agenzia.

Art.11. Opere finanziate da TE.AM s.r.l.

Per la disciplina relativa all'individuazione, rendicontazione e fatturazione delle opere funzionali alla gestione del servizio idrico integrato finanziate da TE.AM s.r.l. e realizzate dal Gestore del S.I.I., di cui alla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto riportato nel documento approvato da ATERSIR con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.114 del 28/11/2022 "*REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZIATI DALLE SOCIETÀ PATRIMONIALI E REALIZZATI DAL GESTORE DEL S.I.I.*".

Art.12. Restituzione dei beni

Alla scadenza o risoluzione della presente Convenzione, fatte salve successive proroghe anche tacite, tutte le opere e attrezzature costituite da reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali inizialmente affidate al Gestore saranno restituite gratuitamente a TE.AM s.r.l. in condizioni di efficienza non inferiori a quelle in cui il Gestore li aveva ricevuti, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

La definizione del valore residuo, qualora gli investimenti realizzati non abbiano completato il processo di ammortamento regolatorio, sarà in ogni caso definito nel rispetto delle condizioni stabilite negli atti richiamati in premessa e in accordo con la disciplina ARERA.

TE.AM s.r.l. si obbliga, ora per allora, a mettere a disposizione del Gestore subentrante i beni, gli impianti e le dotazioni patrimoniali di sua proprietà (o comunque dalla Stessa detenuti) strumentali allo svolgimento del servizio idrico integrato.

Art.13. Spese e oneri fiscali

Le imposte sul reddito derivanti dai canoni annuali percepiti dai Proprietari saranno versate direttamente da questi ultimi.



Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili e all'occupazione di suolo pubblico, sono a carico del Gestore. Tali oneri, se accertati alla Società patrimoniale proprietaria, saranno versati direttamente dalla Società patrimoniale e successivamente richiesti al Gestore.

Tutte le suddette imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale, direttamente o indirettamente a carico del Gestore, verranno riconosciute in tariffa al Gestore stesso secondo le modalità previste da ARERA.

Art.14. Coperture assicurative

Si rimanda alla convenzione di gestione del SII di cui al punto 14 delle premesse.

Art.15. Effetti dei provvedimenti dell'Autorità di regolazione ARERA sulla Convenzione

Nel caso in cui l'ARERA dovesse respingere l'istanza di accoglimento di taluno dei canoni di cui alla presente convenzione, con le modalità indicate da ARERA nella propria decisione, la parte della convenzione relativa al suddetto canone così proposto e non accolto perderà effetto dal momento indicato dall'Autorità medesima nel provvedimento.

In tal caso, con le modalità indicate da ARERA nella propria decisione, salvo specifica indicazione di quest'ultima, le somme eventualmente già erogate dal Gestore alla Società patrimoniale, saranno oggetto di restituzione da parte della stessa, in coerenza alle approvazioni tariffarie; a tal fine potranno essere valutate tra le parti ipotesi in via compensativa.

Tenuto conto di quanto al punto 31, (iv) e (v), delle premesse, le disposizioni relative al canone ACist pattuite nella presente convenzione devono intendersi sottoposte alla condizione risolutiva della mancata approvazione della relativa proposta tariffaria da parte dell'Autorità. Pertanto, nel caso specifico in cui ARERA dovesse respingere il riconoscimento del canone ACist presentato da ATERSIR nella manovra tariffaria, le disposizioni predette perderanno effetto dal momento stabilito dall'Autorità medesima nel provvedimento di rigetto, fermo quanto previsto dal comma precedente.

In ogni caso, qualora il quadro regolatorio di riferimento venga modificato in modo sostanziale con riferimento alle componenti Δ CUIT capex e AC (compreso il canone ACist) o alle modalità di riconoscimento delle stesse in sede di approvazione delle manovre tariffarie da parte di ARERA, su richiesta di ciascuna delle Parti sarà possibile procedere ad integrare e modificare la presente convenzione tempestivamente.

Art.16. Disposizioni generali

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Convenzione sarà valida e vincolante solo ove risulti da atto scritto e firmato dalle Parti.

Le Parti danno atto che, per quanto non specificamente disciplinato dalla presente Convenzione, restano invariate le condizioni indicate negli atti richiamati nelle Premesse, ferma restando l'applicazione della normativa ARERA.

Le Parti eleggono a loro domicilio per le comunicazioni rispettivamente:

ATERSIR	via Cairoli 8/F, 40121 Bologna	dgatersir@pec.atersir.emr.it
TE.AM s.r.l.	piazza dei Martiri 1, 48022 Lugo	te.am@legalmail.it
HERA S.p.A.	viale C. Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna	heraspa@pec.gruppohera.it

Art. 17. Controversie

Per qualsiasi controversia inerente alla presente Convenzione sarà competente il foro di Bologna.

Art. 18. Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano ad osservare e far osservare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela della privacy o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo per le altre parti.

Art. 19. Firma digitale

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per **ATERSIR**

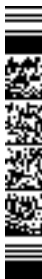
Sig. Vito Belladonna

(firmato digitalmente)

Per **TE.AM s.r.l.**

Sig. Daniele Garelli

(firmato digitalmente)



Per **HERA S.p.A.**

Sig. Orazio Iacono

(firmato digitalmente)

ALLEGATI: